

Provvedimento delle Entrate fissa la scadenza e approva il nuovo modello con le istruzioni

Bonus energetici all'appello

Fino al 18 dicembre 2023 la comunicazione di cessione

DI BRUNO PAGAMICI

Da oggi fino al 18 dicembre 2023 potrà essere presentata all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cessione dei bonus energetici per le spese di energia e gas sostenute nel primo trimestre di quest'anno. Le imprese energivore, non energivore gasivore e non gasivore potranno trasmettere l'opzione circa le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta maturati fino al 31 marzo 2023 (optando per la compensazione o la cessione) come stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2023/116285 dello scorso 3 aprile, che ha inoltre approvato il nuovo modello per la comunicazione della cessione del tax credit e le relative istruzioni. Diversi invece i termini per il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca: con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante del terzo trimestre del 2022, la cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

I bonus spettanti

I crediti d'imposta spettanti per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo trimestre 2023 so-

no i seguenti:

- a) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- b) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
- c) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
- d) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
- e) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

L'opzione

Il tax credit è utilizzabile in compensazione; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati" (banche e intermediari finanziari, società apparte-

nenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

- in caso di cessione le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;

- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione entro lo stesso termine.

Utilizzo del tax credit per i cessionari

I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, mentre il tax credit a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca (con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre 2022), i cessionari possono utilizzarli in compensazione entro il 30 giugno 2023.



© Riproduzione riservata

Aiuti Sud, sanzioni nulle se la norma è incerta

L'incertezza normativa sull'individuazione delle aree ammesse alle agevolazioni fiscali introdotte con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui alla L. 208/2015, determina la nullità delle sanzioni irrogate a seguito della notifica di un atto di recupero del credito. In particolare, si applicano le disposizioni dell'art. 6 del dlgs 472/97, che prevedono l'esclusione della punibilità per il soggetto che abbia fruito del credito d'imposta, in quanto al momento della presentazione della domanda per l'accesso al credito non erano chiare le disposizioni che delimitavano le aree territoriali dell'Abruzzo ammesse all'agevolazione. In questi termini si è espressa la Cgt 2° grado dell'Abruzzo con sentenza n. 220 del 23/3/2023. La vicenda trae origine dall'invio della comunicazione per l'accesso al bonus Sud, che includeva la localizzazione dell'unità produttiva, a fronte della quale l'amministrazione inviava l'autorizzazione formale alla fruizione. A seguito della notifica di un atto di recupero, il contribuente chiedeva la disapplicazione delle sanzioni, avendo fatto affidamento sull'autorizzazione concessa dall'amministrazione nel rispetto della prassi e dei chiarimenti disponibili al momento dell'invio. In primo grado il ricorso veniva accolto e le sanzioni disapplicate per legittimo affidamento, ex art. 10 L. 212/2000. I giudici di secondo grado abruzzesi hanno respinto l'appello dell'Ufficio, ma sulla base delle obiettive condizioni di incertezza della norma, da interpretarsi come "situazione giuridica oggettiva tale da generare difficoltà di individuare la portata e l'ambito applicativo da parte di un soggetto di media diligenza". Ciò in quanto, i richiami normativi ripetuti e incrociati avevano generato dubbi interpretativi, tali da giustificare la pubblicazione di una ulteriore circolare amministrativa dedicata al tema (12/2017) nonché di un aggiornamento del modello CIM (pubblicato il 14/04/2017) che includeva - a differenza della precedente versione - una lista chiusa di Comuni per i quali era prevista l'agevolazione.

Simone Cinquepalmi e Alberto Renda

© Riproduzione riservata

LE PERCENTUALI PER IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO CROLLANO VERTIGINOSAMENTE DI 25 PUNTI

Confermato (in versione mini) poker crediti anti caro bollette

Confermato anche per il secondo trimestre 2023 ma in versione extra ridotta, il poker di crediti d'imposta anti caro bollette per i consumi di luce e gas delle imprese.

Rispetto a quanto stabilito con la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) per le spese del primo trimestre 2023, le percentuali di crediti d'imposta fissate per il secondo trimestre dell'anno crollano vertiginosamente e linearmente di 25 punti con la misura del contributo straordinario per le imprese energivore, gasivore e non propriamente gasivore che passa dal 45% al 20% e quella per le imprese ad alto consumo di energia elettrica (il c.d. bonus bar-ristoranti) dal 35% al 10%.

Va detto che la riduzione della misura dei crediti è dovuta non ad un taglio delle risorse stanziato per i bonus ma segue l'andamento dei costi di energia e gas in progressiva riduzione nell'ultimo semestre.

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il prossimo 31 dicembre 2023 e resta confermata, come nelle precedenti versioni normative dei tax credit in commento, la possibilità di cessione degli stessi con un numero massimo

di 3 compravendite consentite di cui una libera e due effettuabili solo verso i c.d. soggetti qualificati (banche ed intermediari).

Queste sono le novità contenute all'articolo 4 del decreto bollette, il dl 34/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 marzo 2023 (n.76) relativamente i bonus messi a disposizione delle imprese per mitigare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia.

Inalterati requisiti e modalità di quantificazione. Rispetto alle precedenti versioni dei bonus anti caro bollette, sebbene siano cambiate le percentuali per la quantificazione dei crediti d'imposta, restano inalterati gli altri requisiti per fruire dei bonus.

Il principale requisito oggettivo da riscontrare per le imprese potenzialmente beneficiarie dei crediti è quello di aver subito un incremento del co-

sti dell'energia nel primo trimestre 2023 superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Per i bonus "luce" ovviamente la valutazione è sul costo per kWh della componente energia elettrica mentre per quelli "gas" è il prezzo di riferimento dello

stesso calcolato come media dei prezzi del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici.

Al comma 5 del citato articolo 4 resta la modalità semplificata di quantificazione dei bonus nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si sia rifornita di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019.

In questo caso il fornitore su richiesta del cliente invia allo stesso, entro sessanta giorni dalla scaden-

za del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

Resta la via della cessione rispetto alla fruizione diretta. Come riportato al comma 8 dell'articolo in commento, le 4 tipologie di crediti d'imposta sono/restano cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

Una volta trasferiti, i bonus sono fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente (quindi esclusivamente in compensazione) entro il 31 dicembre 2023.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

La riduzione della misura dei crediti è dovuta non ad un taglio delle risorse stanziato per i bonus ma segue l'andamento dei costi di energia e gas in progressiva riduzione nell'ultimo semestre